



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NON È DOVUTA L'IMU IN CASO DI OCCUPAZIONE DELL'IMMOBILE TEMPESTIVAMENTE DENUNCIATA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PENALE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13[^], sentenza del
giorno 09/05/2025, n. 2952

Composizione

Passero Giuliana (Presidente) – Brunetti Romeo (Relatore) – Novelli Paolo
(Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972

Tributi locali – IMU – Occupazione abusiva dell'immobile – Denuncia
all'autorità giudiziaria penale – Obbligo di versare l'imposta – Insussistenza -
Ragioni

Massima

In tema di IMU, il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale
abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, non è tenuto a
versare l'imposta per il periodo ricompreso tra il momento della denuncia e
quello dello sgombero dell'immobile, non costituendo la proprietà del bene, per
il periodo dell'occupazione, un valido indice rivelatore di ricchezza per il
proprietario che è stato spogliato del possesso.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art.9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Conformità Corte cost., 18 aprile 2024, n. 60; Cass. civ., sez. trib., 21 aprile 2025, n. 10420

Anno pubb. 2025